



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-04-2016 (punto N 24)

Delibera N 310 del 11-04-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Paolo BANTI

Oggetto

L.R. 3/1994. Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994

Presenti

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MONICA BARNI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI

VINCENZO CECCARELLI
STEFANIA SACCARDI

Assenti

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Procedura controlli fauna

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto in particolare l'articolo 9, comma 4 della l.r. 22/2015 che prevede che "La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per l'esercizio della funzione trasferita";

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica) ed in particolare il comma 3 che prevede che: "La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestale e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia";

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 citata che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Viste le Delibere di Giunta nn. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 recanti tutte la data del 16 marzo 2016 con le quali si è provveduto ad approvare gli schemi di convenzione tra la Regione, le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze finalizzate allo svolgimento dei compiti di polizia provinciale nell'ambito delle materie oggetto di riordino;

Rilevato che negli schemi di convenzione, approvati con le predette deliberazioni, all'art. 2 comma 1 lett. c) rubricato "Attività di vigilanza incentivate", è previsto che le Province e la Città Metropolitana di Firenze assicurino tramite la polizia provinciale il "coordinamento dei piani di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994;"

Dato che ai sensi della delibera della Giunta regionale n 1319 del 29 dicembre 2015 è previsto che "le disposizioni e gli atti delle Province relative ai periodi di caccia previsti dalla legge regionale 10 giugno 2002, n.20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3) ed i piani di prelievo, assestamento, cattura e ripopolamento della Province, restano validi fino alla loro naturale scadenza";

Considerato che il regolamento di attuazione della l.r. 37/1994 approvato con d.p.g.r. del 26 luglio 2011 n. 33/R è in fase di revisione al fine di aggiornare il testo normativo con il riordino delle competenze in materia di caccia e conseguentemente con le modifiche apportate alla l.r. 3/1994 nonché con la recente l.r. 10/2016 sopra citata;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il regolare esercizio delle attività di controllo della fauna selvatica disciplinare, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento di attuazione della l.r.

3/1994, la procedura per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994;

Vista la "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994", allegato al presente atto (Allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del CD del 7 aprile 2016;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. Di approvare la "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica), di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, art. e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

REGIONE
TOSCANA



**PROCEDURA
PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
IN REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA L.R. 3/1994**

1) Introduzione, finalità ed ambiti di applicazione.

Il presente atto disciplina le procedure per l'attuazione degli interventi di controllo effettuati ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione dei Piani di controllo approvati dalla Giunta regionale per ciascuna specie selvatica.

Si intende per “intervento” il complesso delle attività, previste in ciascun Piano di controllo approvato dalla Regione, da effettuarsi nei confronti di una specie, in esecuzione di ogni singola richiesta, a partire dal ricevimento della richiesta di intervento sino alla conclusione dei prelievi previsti.

Le modalità e la tempistica degli interventi possono essere differenziati in funzione della specie, degli scopi gestionali dell'area di intervento e delle caratteristiche del territorio. In particolare, ai sensi del presente atto sono da considerarsi in modo differenziato gli interventi condotti:

- in Istituti Faunistici Pubblici di cui fanno parte le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rispetto Venatorio, le Zone di Protezione, le Oasi di Protezione, i Centri pubblici per la produzione ed allevamento di fauna e le altre aree a divieto di caccia istituite da enti pubblici (ad esclusione delle aree protette);
- in Istituti Faunistici Privati di cui fanno parte le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristiche Venatorie, le Aree Addestramento Cani, i Centri privati per la produzione fauna, gli allevamenti di fauna selvatica. I terreni, sia fondi chiusi che sottratti alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994, per gli interventi di controllo sono equiparati a tale tipologia;
- nel Territorio a Caccia Programmata di cui fa parte il territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

2) Procedure comuni agli interventi di controllo

2.1) Responsabili degli interventi di controllo

Gli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 sono coordinati dalla Polizia Provinciale. La funzione di coordinamento prevede la possibilità che la Polizia Provinciale realizzi direttamente gli interventi di controllo.

Per ciascuna operazione di controllo la Polizia Provinciale individua tra i propri appartenenti o tra gli altri soggetti di cui all'articolo 51 della l.r. 37/1994 un Agente Responsabile dell'intervento anche sulla base di specifici elenchi trasmessi dall'ATC o dal titolare dell'Istituto Faunistico oggetto

dell'intervento.

Spetta all'Agente Responsabile, oltre al coordinamento locale dell'esecuzione degli interventi, sulla base degli atti specifici, della legge e delle indicazioni particolari eventualmente date dalla Polizia Provinciale, l'esecuzione degli interventi, nonché la consegna degli eventuali capi prelevati ai soggetti di cui al successivo paragrafo 7.

2.2) Richiesta degli interventi di controllo

Possono richiedere gli interventi di controllo i seguenti soggetti:

- a) i proprietari e conduttori di terreni coltivati, previa dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, allegata all'apposito modulo di richiesta, con cui si dichiara la proprietà o la conduzione o altro titolo di possesso del fondo interessato;
- b) gli ATC, per il territorio a caccia programmata o per gli istituti faunistici da loro gestiti;
- c) i titolari di autorizzazione di Istituti Faunistici privati per le aree ricadenti entro i confini dei suddetti;
- d) i responsabili o i gestori di Istituti Faunistici pubblici o i proprietari di terreni inclusi in fondo chiuso o sottratti alla caccia programmata di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994, per i terreni in essi compresi;
- e) i Sindaci dei Comuni della Regione, anche su segnalazione dei cittadini.

La richiesta è inviata mediante strumenti informatici, servizio postale o consegna a mano alla sede territoriale regionale più vicina, anche tramite gli ATC, utilizzando il Modulo per la richiesta d'intervento di controllo (Allegato 1/a) che deve indicare quanto segue:

- a) le motivazioni dell'intervento;
- b) le località degli eventuali danni in essere o a rischio, con l'indicazione del Foglio e delle particelle catastali interessate;
- c) i proprietari/conduttori dei fondi danneggiati;
- d) gli interventi ecologici o di prevenzione messi in atto (comprendenti il numero e estensione dei dispositivi ed il periodo di inizio della loro applicazione);
- e) le colture od altri beni danneggiati e, se possibile, la quantificazione stimata dei danni;
- f) l'eventuale nominativo, o l'elenco dei nominativi, del personale avente le qualifiche per essere nominato Agente Responsabile degli interventi, eventualmente a disposizione, fermo restando che l'individuazione spetterà comunque alla Polizia Provinciale ai sensi del successivo paragrafo 2.3. lettera e).

Le richieste sono corredate da copia del documento di identità del richiedente e le dichiarazioni di cui sopra sono rese come autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

2.3) Procedura di autorizzazione degli interventi di controllo

Per l'autorizzazione degli interventi di controllo si applica la seguente procedura:

- a) registrazione della richiesta di intervento di controllo da parte delle sedi territoriali regionali competenti;
- b) l'Ufficio regionale competente provvede all'istruttoria con eventuale sopralluogo delle richieste pervenute; nei casi in cui la richiesta d'intervento riguardi il territorio di competenza degli ATC l'istruttoria deve essere svolta dagli ATC stessi con possibilità di eventuale sopralluogo;
- c) conclusa l'istruttoria, l'Ufficio regionale adotta un provvedimento amministrativo di

autorizzazione e attribuisce alla richiesta il Numero Univoco d'Intervento (NUI), che identifica la località, il Comune ed eventualmente il nome e la tipologia della struttura faunistica ed inserisce i dati contenuti nella richiesta nell'apposito database oppure, se esistente, nel sistema di teleprenotazione, specificando: il NUI, il richiedente, la località, il tipo di intervento autorizzato dal piano di controllo, il motivo dell'intervento e l'indicazione degli atti regionali relativi al piano di controllo con il loro termine di scadenza.

Per quanto riguarda il controllo sono considerati ammissibili interventi nelle aree circostanti le particelle danneggiate fino ad una distanza massima di 1000 metri dal confine delle stesse.

d) l'Ufficio regionale competente invia, mediante strumenti informatici, alla Polizia Provinciale il provvedimento di autorizzazione all'attivazione dell'intervento;

e) la Polizia Provinciale provvede ad inserire nell'apposita Scheda di Intervento o nel programma di teleprenotazione se esistente, il nominativo dell'Agente da essa designato ad assumere il ruolo di Agente Responsabile dell'intervento identificato con il NUI. La Polizia Provinciale può disporre altresì la designazione di ulteriori Agenti o Guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 destinate a coadiuvare l'Agente Responsabile nell'esecuzione degli interventi in funzione delle circostanze di tempo e di luogo nonché del numero di persone coordinate e inserire specifiche prescrizioni operative nella Scheda di Intervento;

f) copia della Scheda di Intervento viene consegnata dalla Polizia Provinciale all'Agente Responsabile. Tale documento deve essere esibito in caso di eventuali controlli.

2.4) Procedura di realizzazione degli interventi di controllo

- a)** L'Agente Responsabile, prima di ciascuna uscita di prelievo, deve compilare e firmare la Scheda di Intervento (allegato 1/b) nella quale sono riportate la data, l'istituto, la località, i partecipanti e la modalità di intervento e tenere la stessa Scheda a disposizione, per eventuali controlli degli organi di vigilanza, per l'intera durata dell'intervento. Nella Scheda devono essere registrati, alla fine di ogni intervento i capi prelevati e la loro destinazione. Tale Scheda deve essere conservata dall'Agente Responsabile e consegnata dall'Agente Responsabile alla Polizia Provinciale a conclusione delle operazioni e comunque nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- b)** L'Agente Responsabile deve verificare all'atto della compilazione della Scheda di Intervento che i partecipanti siano in possesso dei titoli e dei requisiti di partecipazione validi (secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3), di porto d'armi in corso di validità, di polizza assicurativa valida per gli interventi di controllo;
- c)** ai capi ungulati abbattuti devono essere apposti contrassegni inamovibili numerati forniti dalla ATC o dal soggetto gestore dell'Istituto, in relazione al luogo di intervento, prima della rimozione dal punto di morte. Il numero corrispondente a ciascun animale deve essere registrato, a cura dell'Agente Responsabile, nella Scheda di Intervento (Allegato 1/b) e nella Scheda di cessione dei capi prelevati (Allegato 1/c) L'Agente Responsabile nei casi in cui ravvisi l'avvenuto ferimento o mancato recupero di capi ungulati, deve avvertire uno dei conduttori cani da traccia abilitato, il quale provvede ad attuare il tentativo di recupero nei modi previsti dallo specifico regolamento e dagli atti attuativi.
- d)** alla fine di ogni intervento l'Agente Responsabile deve registrare nella Scheda di Intervento (allegato 1/b), o nel sistema di teleprenotazione se esistente:
 - l'orario di chiusura dell'intervento;
 - il numero di capi abbattuti durante l'intervento, anche se uguale a zero (operazione assegnata al solo Agente Responsabile);
 - l'annullamento dell'intervento non realizzato per qualunque motivo.
- e)** nei casi di controllo tramite cattura, ferma restando la necessità di utilizzo degli strumenti

idonei ed autorizzati (trappole, gabbie con contrassegno di identificazione indicato nella Scheda di Intervento), nonché la corresponsabilità del titolare dell'Istituto/ATC sulla collocazione dei dispositivi, l'Agente Responsabile, nel giorno in cui ravvisi una o più catture apre l'intervento, in maniera analoga agli altri interventi di controllo. Gli animali catturati non possono essere manipolati prima dell'apertura dell'intervento di controllo. L'Agente responsabile chiude l'intervento. dopo l'ispezione a tutte le trappole assegnate, con l'indicazione del numero di soggetti prelevati nel giorno stesso. L'Agente Responsabile comunica l'esito delle catture effettuate per ciascuna giornata attraverso il sistema di teleprenotazione, se esistente, o le annota nel registro collegato alla/e trappole oppure le annota nella Scheda di Intervento.

Le schede di Intervento di cui al presente paragrafo possono essere sostituite dalle procedure informatizzate in uso presso la Polizia Provinciale.

La Polizia Provinciale comunica all'Ufficio regionale competente per ciascun intervento e con cadenza almeno semestrale, i risultati delle attività di controllo coordinate, il numero delle uscite effettuate e dei volontari e responsabili coinvolti, allegando le copie delle Schede di Intervento.

3) Partecipanti agli interventi di controllo

Ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 alla realizzazione degli interventi, oltre al personale del Corpo di Polizia Provinciale, possono partecipare:

- a)** Guardie Volontarie coordinate dalle Polizie provinciali ai sensi delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015, munite della qualifica di G.G.V.V. in corso di validità;
- b)** Guardie Particolari Giurate degli Istituti Privati (nei territori di loro competenza), munite di decreto in corso di validità;
- c)** Personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;
- d)** cacciatori abilitati di cui all'articolo 37 l.r. 3/1994, iscritti all'apposito registro regionale, per gli interventi a tutela delle produzioni agricole e zootecniche;
- e)** proprietari e/o conduttori dei fondi interessati, purché muniti di licenza di caccia in corso di validità;

Tutti i partecipanti devono essere muniti di copertura assicurativa valida per gli interventi di controllo (art. 37 l.r. 3/1994).

4) Norme di comportamento e sicurezza

In tutti gli interventi di controllo, salvo quelli effettuati tramite cattura, devono essere osservate tutte le norme comportamentali e di sicurezza previste dalle leggi vigenti a tutela della pubblica incolumità ed in particolare le seguenti:

- a) tutti i partecipanti agli interventi sugli ungulati con armi da fuoco sono obbligati ad indossare un "gilet" di sicurezza ad alta visibilità di colore giallo o arancio, dal momento dell'inizio sino alla fine dell'intervento ovvero quando tutte le armi sono scariche ed in custodia. Per le altre specie l'Agente Responsabile può consentire la partecipazione di soggetti non provvisti di gilet nei casi in cui l'utilizzo del medesimo possa compromettere l'efficacia dell'intervento;
- b) tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza contenute nella l.r. 3/1994 ed in particolare a non sparare in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, e di recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione e non sparare da distanze inferiori a 100 metri dai sopra detti immobili ed a 50 metri dalle vie di comunicazione;

- c) l'Agente Responsabile dell'intervento avvalendosi anche dei cacciatori di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 e dei proprietari dei fondi, è tenuto a segnalare ciascun intervento mediante la preventiva esposizione, presso le principali strade di accesso alle singole aree di intervento in girata/braccata, di idonei cartelli, forniti dagli ATC o dai titolari degli Istituti Faunistici, recanti l'avviso dell'attuazione di interventi di abbattimento con l'uso di armi da fuoco;
- d) tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare ogni disposizione operativa impartita dall'Agente Responsabile nell'espletamento in loco dell'attività di coordinamento dell'intervento;
- f) sia i partecipanti che l'Agente Responsabile dell'intervento sono tenuti a rispettare e a far rispettare sia le norme di cui al presente paragrafo 4) sia le indicazioni e le disposizioni di esercizio ricevute dalla Polizia Provinciale;
- g) allo scopo di garantire la sicurezza degli interventi con arma da fuoco, è fatto divieto in tutti gli interventi di utilizzo e di porto di munizione spezzata costituita da pallini con diametro superiore ai 4,5 mm (pallettoni, terzarole ed altre munizioni della stessa fattispecie).

5) Tempi e orari degli interventi di controllo

Salvo casi particolari previsti nei piani di controllo, gli interventi attuati in braccata/girata nelle aree di divieto di caccia, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio sono attuabili nei soli giorni di silenzio venatorio.

La durata del periodo di controllo è definita dal piano di controllo per ciascuna specie e termina all'avvenuto raggiungimento del piano assegnato a ciascuna unità di gestione o alla risoluzione della problematicità causata dalla specie obiettivo degli interventi.

Per interventi finalizzati alla tutela delle colture agricole, fatti salvi i tempi disposti dal Piano di controllo, le attività di controllo terminano quando cessa il periodo di vulnerabilità della coltura da tutelare.

La Polizia Provinciale può effettuare gli interventi di cattura e/o abbattimento nell'arco delle 24 ore, secondo la tempistica prevista nel piano di controllo.

6) Disposizioni particolari

L'Agente Responsabile è conteggiato come partecipante negli interventi con l'uso di arma da fuoco, solo se svolge attivamente l'azione di prelievo con l'utilizzo di armi. Spetta alla Polizia Provinciale specificare i casi nei quali l'Agente Responsabile e le eventuali ulteriori Guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994, possono svolgere in via eccezionale attivamente l'azione di prelievo, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o per il carente numero di soggetti coinvolti nell'azione di prelievo.

Tutti gli interventi possono essere attuati anche con terreno innevato.

7) Destinazione dei capi prelevati

Gli ungulati abbattuti o catturati in controllo, nonché le altre specie abbattute sono presi in consegna dall'ATC o dal titolare dell'Istituto pubblico o privato o dal soggetto gestore dell'area protetta, in funzione del luogo di prelievo.

I soggetti di cui sopra provvedono a proprie spese alla raccolta e al trasporto dei capi prelevati e ne dispongono ai sensi di legge.

ALLA REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE - Indirizzo PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it

SEGNALAZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA E RICHIESTA INTERVENTI DI CONTROLLO (art. 37 L.R. 3/94)

Il sottoscritto

_____ (cognome) _____ (nome)
nato a _____ il _____ e residente in _____
(città italiana o stato estero) (giorno/mese/anno) (comune e frazione)
via/piazza _____ CAP _____
Provincia _____
telefono _____
(telefono fisso e/o cellulare)
_____ @ _____ @ _____
e-mail (scrivere in modo leggibile o in stampatello) PEC (indirizzo posta certificata)

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Part. IVA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in qualità di (proprietario/conduuttore, Titolare Istituto Faunistico, Pres. ATC, Titolare Azienda Agricola, denominato/a: _____

Ubicato/a in Comune di, località:

Facendo presente che sta subendo gravi danneggiamenti ad opera della specie _____ nei seguenti appezzamenti agricoli:

Località	Foglio e particella catastale	coltura	superficie	entità economica del danno stimata

Facendo presente altresì che a partire dal giorno _____ sono stati messi in essere a cura del richiedente i seguenti mezzi di prevenzione, che tuttavia non hanno prodotto risultati apprezzabili:

mezzi prevenzione	numero	mezzi prevenzione	numero
Cannoncini a gas		Palloni predator	
Strisce colorate		Spaventapasseri	

Altro (descrivere)	
--------------------	--

Oppure: in qualità di Sindaco del Comune di: _____

per rischi o danni causati a _____

dalla specie _____ in località _____

C H I E D E

Urgente intervento di controllo.

DICHIARA

- di essere/non essere imprenditore agricolo;
- di essere a conoscenza che eventuali interventi di abbattimento organizzati dalla Regione potranno essere soggetti a preventivi controlli relativi all'idoneo posizionamento dei mezzi di prevenzione e che restano a carico del sottoscritto gli oneri derivanti dallo smaltimento dei capi eventualmente abbattuti.

Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta e nei relativi allegati sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il sottoscritto dichiara di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Regione Toscana al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'Amministrazione.

Allega:

- copia fronte-retro di un **documento di riconoscimento** in corso di validità.
- Cartografia di insieme 1:10.000 dei terreni interessati (fotocopia) con ben indicati i punti in cui sono stati dislocati i mezzi di prevenzione.

(luogo)

(data)

(firma per esteso e leggibile)

SCHEDA DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE –
Numero Unico di Intervento (N.U.I.) _____

DATA DELL'INTERVENTO.....	COMUNE DI
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AREZZO, sottoambito:..... N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in territorio a caccia programmata) LOCALITA'	ISTITUTO N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in ZRC, ZRV, AFV, AAV, AAC, Oasi o fondo chiuso, indicando il nome ed il tipo dell'istituto e la specifica denominazione). LOCALITA'
All'intervento partecipano solo i sotto elencati soggetti, in possesso dei titoli previsti dal disciplinare della Regione Toscana (Decreto di cui all'art. 51, L.R. 3/94 in corso di validità / Iscrizione al Registro di cui all'art. 37 L.R. 3/94 / proprietario o conduttore di fondi agricoli in area di intervento).	
1)	2)
3)	4)
5)	6)
7)	8)
9)	10)
11)	12)
13)	14)
15)	16)
17)	18)
19)	20)
21)	22)
23)	24)
25)	26)
27)	28)
29)	30)
31)	32)
33)	34)
35)	36)
37)	38)
39)	40)
L'intervento si svolge: ALL'ASPETTO IN GIRATA CON CATTURA IN BRACCATA N.B. (Barrare con una croce solo la voce interessata)	N° TOTALE CAPI AVVISTATI N° TOTALE CAPI ABBATTUTI Capi abbattuti inferiori ad 1 anno Capi abbattuti superiori ad 1 anno LORO DESTINAZIONE:
NOME E COGNOME DELL'AGENTE DI VIGILANZA, ART. 51 L.R. 3/94, RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:	
FIRMA.....	
N.B.: La presente scheda deve essere consegnata senza ritardo alla Polizia Provinciale entro il 15° giorno successivo	

SCHEDA DI CESSIONE DEI CAPI PRELEVATI RELATIVA AD INTERVENTO DI CONTROLLO SULLA SPECIE – Numero Unico di Intervento (N.U.I.) _____

DATA DELL'INTERVENTO.....	COMUNE DI
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AREZZO, sottoambito:..... N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in territorio a caccia programmata) LOCALITA'	ISTITUTO N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in ZRC, ZRV, AFV, AAV, AAC, Oasi o fondo chiuso, indicando il nome ed il tipo dell'istituto e la specifica denominazione). LOCALITA'
CAPO ABBATTUTO (sesso e eventuale n. contrassegno)	DESTINAZIONE (Riferimenti soggetto a cui si consegna)
NOME E COGNOME DELL'AGENTE DI VIGILANZA, ART. 51 L.R. 3/94, RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:	
FIRMA.....	
N.B.: La presente scheda deve essere consegnata senza ritardo alla Polizia Provinciale entro il 15° giorno successivo	